



## COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

*Il Sindaco*

Prot. 27820

li, 10-8-09

### IL SINDACO

Considerato che il consumo di alcool da parte dei giovanissimi costituisce un fenomeno che produce effetti negativi sia sotto il profilo del danno alla salute dei minorenni e sia sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza urbana, in quanto lo stato di ebbrezza derivante dall'abuso dell'alcool favorisce l'insorgere di fenomeni di imbrattamento e/o insudiciamento della proprietà pubblica e privata, di disturbo della quiete pubblica e privata, ovvero di altri fatti lesivi della sicurezza ovvero del decoro urbano;

Infatti, più volte i cittadini hanno segnalato, soprattutto in zone prossime a pubblici esercizi ove si radunano numerosi giovani avventori, scene di giovani ubriachi che, nello stato di ebbrezza determinato dall'alcool, urlano e/o schiamazzano con disturbo della quiete pubblica e privata, ovvero soddisfano le proprie esigenze fisiologiche, vomitando, urinando o defecando in luoghi di proprietà pubblica e privata;

In tal senso, sono anche pervenuti anche riscontri di tali fatti da parte delle forze di polizia operanti sul territorio comunale;

Considerato che tali fenomeni sono favoriti dall'uso e dall'abuso di alcool da parte dei minorenni;

Considerato altresì che l'art. 689 c.p. vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei locali pubblici e che tale fattispecie penale non è sufficiente a prevenire e reprimere tutti i comportamenti pregiudizievole della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica che derivano dal consumo di alcool da parte dei minori di anni 16;

Ritenuto pertanto necessario, sia per la tutela della salute dei minori di anni 16 e sia per prevenire i fatti lesivi sopra descritti, vietare la somministrazione, la vendita e il consumo di alcool da parte dei minori di anni 16;

Visto l'art. 54 comma 4 TUEL;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno 5/8/2008;

### ORDINA

Su tutto il territorio comunale, in tutti i luoghi e in tutti locali pubblici o aperti al pubblico, è vietato:

- a chiunque: vendere, somministrare o cedere a qualunque titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazioni a minori di anni 16;
- ai minori di anni 16: consumare o detenere a fini di consumo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Fatta salva l'applicazione del codice penale, la violazione di tale ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis T.U.E.L.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stato stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, nella misura di Euro 250,00;

Nel caso in cui l'autore del fatto sia un soggetto minore dell'illecito amministrativo risponde l'esercente la patria potestà, al quale andrà notificato il verbale di accertamento.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

A tutti gli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, etc.) e a chiunque altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL SINDACO  
Maria Gomierato